

Firenze, 16 febbraio 2024

Circolare Clienti n. 7/2024

Ai Clienti interessati

Loro indirizzi

Oggetto: Gestione separata INPS - Aliquote contributive anno 2024

Vi rendiamo noto che l'INPS, con circolare n. 24/2024, ha comunicato le aliquote contributive, previdenziali e assicurative per l'anno **2024**, dovute da collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti (senza casse previdenziali) iscritti alla GLA/INPS (Gestione separata).

Le aliquote sono complessivamente fissate come segue:

Categorie	I.V.S.	Malattia Maternità	Aliquota complessiva
Liberi professionisti (non assicurati presso forme pensionistiche obbligatorie)	25%	0,72%+ 0,35%	26,07%
Collaboratori e figure assimilate (non assicurati presso forme pensionistiche obbligatorie) – con DIS - COLL	33%	0,72% + 1,31%	35,03%
Collaboratori e figure assimilate (non assicurati presso forme pensionistiche obbligatorie) – senza DIS - COLL	33%	0,72%	33,72%
Pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria	24%	=	24%

Le predette aliquote si applicano, fino al raggiungimento del **massimale annuo** della base imponibile contributiva (reddito) è stato elevato ad € **119.650,00**.

E' stato altresì elevato il minimale di reddito per l'accredito contributivo annuo fissato ora in € **18.415,00**, per cui il minimale contributivo annuo, necessario ai fini dell'accreditamento e del riconoscimento dell'intero anno, è fissato nelle seguenti misure:

- per gli iscritti non assicurati presso altre forme pensionistiche (liberi professionisti), è pari ad € **4.603,75**;
- per i collaboratori e figure assimilate (aliquota 35,03%) è pari da € **6.209,54**;
- per i collaboratori e figure assimilate (aliquota 33,72%) pari ad € **6.450,77**.

Ancora invariata la ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente (rispettivamente 1/3 e 2/3), così come la quota di rivalsa del 4% in favore dei lavoratori autonomi ("liberi professionisti" iscritti alla Gestione Separata INPS).

Per quanto riguarda i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, ricordiamo che l'onere contributivo è invece a (totale) carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite Mod. F24 telematico, alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

Viene altresì confermato che i compensi corrisposti ai collaboratori sino al 12/01/2023, riferiti a prestazioni effettuate entro il 31/12/2022, sono da considerarsi di competenza del 2022 (c.d. *principio di cassa allargato*) e quindi da assoggettare alle aliquote contributive in vigore nel 2022.

Restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.



(Dott. Enrico Vivarelli)